

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 256)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

col Ministro della Sanità

(DEGAN)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

(V. Stampato Camera n. 424)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 1983

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 1983*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini

DISEGNO DI LEGGE**ARTICOLO UNICO.**

È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « entro termini unificati » sono aggiunte le seguenti: « in ogni caso non oltre il 25 del mese »;

al comma 2, dopo le parole: « sono versate distintamente » sono aggiunte le seguenti: « alle amministrazioni di competenza ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « anticipate o denunciate » sono sostituite dalle seguenti: « anticipate e denunciate » e le parole: « prima del promovimento dell'azione penale » sono sostituite dalle seguenti: « prima delle formalità di apertura del dibattimento »;

ai commi 5, 6, 7, 8, 10, 17 e 18, le parole: « 31 ottobre 1983 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 1983 »;

al comma 6, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « nove »; le parole: « 31 marzo 1984 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1984 »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la

regolarizzazione dell'intera partita debitoria è differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione »;

al comma 12, le parole: « 30 aprile 1984 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 1984 »;

al comma 13, le parole: « Le gestioni previdenziali ed assistenziali » sono sostituite dalle seguenti: « Gli enti previdenziali e assistenziali impositori »;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purchè la denuncia pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro 60 giorni dall'iscrizione stessa »;

al comma 19, dopo le parole: « all'Istituto nazionale della previdenza sociale » sono aggiunte le seguenti: « ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;

al comma 20, le parole: « 30 giugno 1983 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1983 ».

All'articolo 3:

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attri-

buiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'attività di coordinamento effettuata »;

il comma 7 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « Per gli anni 1983 e 1984 i contributi base e di adeguamento » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento e per l'anno 1984 i contributi di adeguamento »;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 1984 la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria resta confermata nella misura stabilita per l'anno 1983 »;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due rate uguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell'anno solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sono versati in due rate uguali scadenti il 10 luglio e il 10 settembre dell'anno solare al quale si riferiscono »;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, è elevato a lire 960.000 a partire dal 1° gennaio 1984 »;

al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a validità prorogata, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982 »;

dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 14-bis. L'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, l'efficacia dei licenziamenti è sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della legge medesima »;

dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

« 17-bis. L'articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonché i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna ».

All'articolo 5:

al comma 6, le parole: « con contratto » *sono soppresse;*

al comma 9, le parole: « dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia » sono sostituite dalle seguenti: « dei lavoratori »;

al comma 12, il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

« 12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;

al comma 14, le parole: « alla relativa indennità economica » sono sostituite dalle seguenti: « a qualsiasi trattamento economico ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo la parola: « minatori » sono aggiunte le seguenti: « e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio »;

al comma 5, dopo le parole: « Le pensioni non integrate al trattamento minimo » sono aggiunte le seguenti: « di cui al presente articolo »;

al comma 6, le parole: « di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi precedenti » e dopo le parole: « in vigore alla data di decorrenza » sono aggiunte le seguenti: « della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili, »;

al comma 7, dopo le parole: « fino al » è aggiunta la seguente: « suo »;

al comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso l'importo mensile della pensione così determinata non può superare nè il limite di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui al-

l'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nè l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni »;

al comma 9, dopo la parola: « pensioni » sono aggiunte le seguenti: « di cui al comma precedente »;

al comma 10, le parole: « commi precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 8 e 9 »;

dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti:

1979		1,2038
1980		1,1346
1981		1,3003
1982		1,2731
1983		1,2126.

10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono rivalutati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni »;

dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano più titolari.

11-ter. Chiunque compie dolosamente atti diretti a procurare a sè o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorchè il fatto costituisca reato.

11-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata

erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11-*quinquies*. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente ».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: « successivo al 1982 » sono sostituite dalle seguenti: « successivo al 1983 »; nel secondo periodo, le parole: « Il limite minimo » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo » e le parole: « dell'anno considerato » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun anno »;

al comma 3, le parole: « successivi al 31 dicembre 1982 » sono sostituite dalle seguenti: « successivi al 31 dicembre 1983 » e dopo le parole: « non pensionistiche » sono aggiunte le seguenti: « , per le quali è previsto un requisito contributivo »;

al comma 6, le parole: « A decorrere dal 1° ottobre 1983 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 1984 »;

al comma 7, le parole: « A decorrere dal 1° ottobre 1983 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 1984 »;

al comma 8, dopo le parole: « lavoratori autonomi » sono aggiunte le seguenti: « , fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 in materia di contribuzione base, »;

al comma 9, le parole: « e della determinazione » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'anzianità contributiva per la deter-

minazione » e sono aggiunte, in fine, le parole: « e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 9.450 giornate per il diritto alla pensione di anzianità; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione »;

al comma 11, le parole: « successivi al 31 dicembre 1982 » sono sostituite dalle seguenti: « successivi al 31 dicembre 1983 »;

al comma 12, le parole: « 156 o 104 giornate per anno sono rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti 1,50 e 2,23 » sono sostituite dalle seguenti: « 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi »;

dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno ».

All'articolo 8:

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di

contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del presente comma è ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti »;

al terzo capoverso, le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato ».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: « i soggetti stessi » sono aggiunte le seguenti: « che abbiano un grado di invalidità inferiore al 50 per cento »;

al comma 3, le parole: « che siano » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente ».

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-bis. — Le disposizioni di cui al presente titolo I non si applicano ai lavoratori dipendenti o autonomi e ai pensionati che siano cittadini italiani residenti all'estero ».

All'articolo 10:

al comma 6, dopo le parole: « Servizio sanitario nazionale » sono aggiunte le seguenti: « , a seguito del loro inserimento nel prontuario, »;

il comma 8 è soppresso;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. Le disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni, erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e per le finalità di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180, e 22 dicembre 1975, n. 685.

9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in connessione con gli atti di donazione ».

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

« Art. 10-bis. — 1. Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale sono sospesi i finanziamenti destinati all'ampliamento delle strutture edilizie ospedaliere nelle regioni che hanno una dotazione superiore ai sei posti letto per mille abitanti con esclusione di quelli destinati al riequilibrio territoriale, nonchè ai servizi di pronto soccorso e di emergenza secondo le disposizioni del comma 3.

2. Per le strutture ospedaliere in corso di costruzione, quali che siano le amministrazioni pubbliche finanziatrici, la prosecuzione dei lavori e la erogazione dei relativi finanziamenti è legata alla loro compatibilità con la realizzazione degli obiettivi stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 3.

3. Le regioni definiscono, anche con provvedimenti a stralcio dei rispettivi piani sanitari regionali, misure che prevedano in particolare il riequilibrio territoriale, il ridimensionamento, l'accorpamento e la riconversione, sulla base delle esigenze territoriali, degli ospedali, loro divisioni, sezioni e servizi, per i quali l'indice di utilizzazione dei posti letto è inferiore al cinquanta per

cento. In particolare le regioni che hanno una dotazione di posti letto superiore di un terzo a quella indicata nel comma 1 definiscono, con lo stesso provvedimento, misure di riconversione programmata di parte dei presidi ospedalieri in altre strutture sanitarie, secondo le esigenze territoriali, anche con riferimento all'obiettivo della riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero. Tali misure di riconversione devono concludersi, sulla base degli obiettivi fissati, entro il 31 dicembre 1986 ».

All'articolo 11:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Sono esentati, altresì, dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi di guerra e di servizio, gli invalidi del lavoro, i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti con invalidità superiore ai due terzi. Sono comunque concesse gratuitamente le prestazioni sanitarie specifiche, ortopediche e protesiche per le categorie sopra indicate »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, non vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a campagne di prevenzione (medicina scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica) »;

al comma 9, la parola: « farmaceutiche » è soppressa.

All'articolo 12:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 »;

al comma 14, le parole: « Comitato interministeriale dei prezzi » sono sostituite dalla seguente: « CIP »; dopo le parole: « Comitato interministeriale per la programmazione economica » è aggiunta la seguente: « (CIPE) »; le parole: « dallo stesso comitato » sono sostituite dalle seguenti: « dal CIP ».

All'articolo 13:

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« I congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi »;

al comma 7, le parole: « Restano ferme » sono sostituite dalle seguenti: « Restano in vigore dal 1° gennaio 1983 ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « titolari di pensione » sono aggiunte le seguenti: « nei limiti previsti dal comma 2-bis »;

al comma 2, sono soppresse le parole: « anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e reddito di lavoro

dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito derivante dall'attività professionale è dovuta solo la maggiorazione del contributo di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni ».

All'articolo 16:

il terzo capoverso è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Al secondo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "gli atti di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti di cui al primo comma" ».

All'articolo 17:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « Il collegio cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario »;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 18:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della unità sanitaria locale determina per la competenza il totale degli accertamenti di entrata e il totale degli impegni assunti alla data del 30 settembre 1983 e sulla base di questi e delle esigenze previste in entrata, nonché di quelle in uscita relative alle sole attività necessarie per il funzionamento dei servizi, alla data del 31 dicembre successivo, definisce il presunto risultato di amministrazione di competenza dell'esercizio 1983 »;

al comma 2, la parola: « predetti » *è sostituita dalla seguente:* « pregressi ».

All'articolo 19:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le regioni provvedono alla fissazione degli stanziamenti entro il 30 novembre 1983 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le regioni e le unità sanitarie locali provvedono agli adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre »;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La gestione in dodicesimi non può comunque essere protratta oltre il mese di aprile dell'esercizio di riferimento ».

All'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa » ».

All'articolo 25:

al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , alla voce: Amministrazioni diverse — Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti »; *il secondo periodo è soppresso;*

al comma 18, le parole « 31 dicembre 1983 » *sono sostituite dalle seguenti* « 30 giugno 1984 »;

il comma 19 è sostituito dal seguente:

« All'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 18, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede per lire 7.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento ».

mento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983 e per lire 7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1984 »;

dopo il comma 19, è aggiunto il seguente:

« 19-bis. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, è prorogato al 31 dicembre 1985 ».

L'articolo 26 è soppresso.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, nn. 1 e 2, degli articoli 3 e 4, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, e dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, 11 maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314, e 11 luglio 1983, n. 317, nonchè quelli instaurati anteriormente al 20 agosto 1983 per l'assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale delle prescrizioni di galenici magistrali.

D E C R E T O - L E G G E

Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 12 settembre 1983 ().*

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, di emanare disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e di prorogare taluni termini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1983;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

ARTICOLO 1.

1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente con i procedimenti e le modalità rispettivamente vigenti, a

(*) V. inoltre i successivi avvisi di rettifica pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 262 del 23 settembre 1983 e n. 268 del 29 settembre 1983.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

ARTICOLO 1.

1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, in ogni caso non oltre il 25 del mese ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente alle amministrazioni di competenza con i procedimenti e le

(Segue: Testo del decreto-legge)

mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello è approvato con il decreto di cui al comma 1.

3. La codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno 1984.

ARTICOLO 2.

1. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme anticipate o denunciate nelle forme e nei termini di legge dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali. Il relativo versamento, prima del promovimento dell'azione penale, estingue il reato.

2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.

3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le sanzioni amministrative previste per violazione delle norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

modalità rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello è approvato con il decreto di cui al comma 1.

3. *Identico.*

ARTICOLO 2.

1. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme anticipate e denunciate nelle forme e nei termini di legge dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali. Il relativo versamento, prima delle formalità di apertura del dibattimento, estingue il reato.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

5. Entro il 31 ottobre 1983 i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.

6. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a sei, delle quali la prima entro il 31 ottobre 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma che precede. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata in unica soluzione entro il 31 marzo 1984 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore.

7. Per le imprese che alla data del 31 ottobre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è differito al 31 ottobre 1983 il termine utile per la

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

5. Entro il 30 novembre 1983 i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e l'obbligazione per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.

6. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a nove, delle quali la prima entro il 30 novembre 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma che precede. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata in unica soluzione entro il 30 giugno 1984 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore.

7. Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la regolarizzazione dell'intera partita debitoria è differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione.

8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è differito al 30 novembre 1983 il termine utile per la

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, nonché i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'articolo 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi relativa all'anno 1982, e per i quali non sia stato già effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresì, le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983.

10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 31 ottobre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e, nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.

12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 30 aprile 1984.

13. Le gestioni previdenziali ed assistenziali determinano le modalità per i versamenti.

14. Le disposizioni di cui ai commi dal 5 al 13 del presente articolo si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani ed agli esercenti attività commerciali, per la regolarizzazione della posizione debitoria relativa a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

9. *Identico.*

10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 31 ottobre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

11. *Identico.*

12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 luglio 1984.

13. Gli enti previdenziali e assistenziali impositori determinano le modalità per i versamenti.

14. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro il 30 giugno 1984.

16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. I termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno è differito al 31 ottobre 1983.

18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro il 31 ottobre 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purchè la denuncia pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro 60 giorni dall'iscrizione stessa.

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. I termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno è differito al 30 novembre 1983.

18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro il 30 novembre 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della pre-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

della previdenza sociale sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola.

20. Dalla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 843, al 30 giugno 1983, in deroga all'articolo 23 della stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i soprappremi di rateazione di cui al secondo comma dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste.

21. Le variazioni di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalità di cui all'articolo 27 dell'ordinamento delle stesse casse approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni.

22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei contributi della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'eventuale recupero contributivo con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1970.

23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua contributiva, si effettua, relativamente alla quota a carico dell'ente datore di lavoro, in 24 semestralità, al saggio del sei per cento annuo.

ARTICOLO 3.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale della pre-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

videnza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola.

20. Dalla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 843, al 31 dicembre 1983, in deroga all'articolo 23 della stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i soprappremi di rateazione di cui al secondo comma dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste.

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. *Identico.*

ARTICOLO 3.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

videnza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonché agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;

b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza. Essi devono porre la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.

3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle Amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle Amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a lire 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.

4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente comma 1, l'amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale ispettivo è tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni altra notizia utile.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

6. L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, da adottarsi entro il 31 ottobre, sentiti gli istituti interessati.

7. Alla spesa occorrente per lo svolgimento dei servizi di vigilanza dell'ispettorato del lavoro, finalizzati alla repressione delle evasioni contributive, si provvede anche con un contributo a carico degli istituti di assicurazione sociale obbligatoria, versato in conto entrata del Ministero del tesoro e assegnato al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo alla organizzazione e al funzionamento dell'ispettorato del lavoro, secondo misure, modalità e termini di versamento, stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, per ciascun esercizio.

8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

ARTICOLO 4.

1. Per gli anni 1983 e 1984 i contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; è altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitaro aggiuntivo in misura annua pari a quelle di cui all'articolo 14-*sexies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione indicata nella lettera c) del predetto articolo 14-*sexies*.

2. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-*bis*, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, conver-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

5. *Identico.*

6. L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'attività di coordinamento effettuata.

7. **Soppresso.**

8. *Identico.*

ARTICOLO 4.

1. Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento e per l'anno 1984 i contributi di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; è altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitaro aggiuntivo in misura annua pari a quelle di cui all'articolo 14-*sexies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione indicata nella lettera c) del predetto articolo 14-*sexies*.

2. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-*bis*, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

tito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

3. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per gli anni 1983 e 1984 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite rispettivamente negli anni 1982 e 1983 per la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

4. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per gli anni 1983 e 1984 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti è confermato nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538.

5. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1984.

6. Le misure dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno e alle risultanze delle

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali. Per l'anno 1984 la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria resta confermata nella misura stabilita per l'anno 1983.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due rate uguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell'anno solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sono versati in due rate uguali scadenti il 10 luglio e il 10 settembre dell'anno solare al quale si riferiscono.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

singole gestioni; le contribuzioni relative al « Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità » determinate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della gestione sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al « Fondo » stesso.

7. Le modalità di versamento dei contributi indicate dall'articolo 17, quarto comma, punto 2), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche ai contributi sociali di malattia dovuti dalle aziende armatoriali.

8. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici è differito al 31 dicembre 1983.

9. Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, è riconosciuto, per l'anno 1983, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati con 51 giornate. Agli stessi lavoratori è riconosciuto per l'anno 1983 il diritto alle prestazioni previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate a condizione che abbiano effettuato nell'anno rispettivamente 51 e 76 giornate. Restano escluse dal computo delle giornate effettuate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

10. Ai lavoratori di cui al precedente comma è riconosciuto, per gli anni 1984 e 1985, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

6-bis. Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, è elevato a lire 960.000 a partire dal 1° gennaio 1984.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, è riconosciuto, per l'anno 1983, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati con 51 giornate. Agli stessi lavoratori è riconosciuto per l'anno 1983 il diritto alle prestazioni previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate a condizione che abbiano effettuato nell'anno rispettivamente 51 e 76 giornate. Restano escluse dal computo delle giornate effettuate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a validità prorogata, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982.

10. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 51, 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effettuato rispettivamente: 20 giornate nel 1984, 30 giornate nel 1985; 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985; 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985. Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

11. L'Istituto nazionale della previdenza sociale non riconosce il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa o, se titolari di pensioni di invalidità, al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini.

12. L'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende l'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di emigrazione all'estero.

13. Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1983.

14. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all'intervento straordinario della cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande per il pensionamento anticipato e per il trattamento speciale di disoccupazione possono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

15. Le norme contenute nell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i su-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

14-bis. L'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, l'efficacia dei licenziamenti è sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della legge medesima.

15. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

perstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri del requisito contributivo espresso in termini mensili ovvero settimanali.

16. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che i periodi di sospensione e di lavoro ad orario ridotto successivi al 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza successiva all'entrata in vigore della stessa legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché ai fini dei trasferimenti contributivi di cui all'ultimo comma del predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale, dedotta quella corrisposta dal datore di lavoro per gli stessi periodi.

17. L'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività commerciali, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

18. All'onere valutato in nove miliardi di lire, derivante dall'attuazione del comma secondo dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che prevede la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento d'integrazione salariale straordinario previsto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

19. Al fine di concorrere al contenimento dell'inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese commerciali, considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale e con esclusione di quelle

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

16. *Identico.*

17. *Identico.*

17-bis. L'articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonchè i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna ».

18. *Identico.*

19. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, sono ridotte con le seguenti modalità:

a) a decorrere dal 1° febbraio 1983, del 2 per cento per gli uomini e del 2,60 per cento per le donne;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1984, di un ulteriore 1,38 per cento per gli uomini e di un ulteriore 6,05 per cento per le donne.

20. Le riduzioni contributive di cui al precedente comma si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

21. Per una verifica delle finalità di cui al comma 19 del presente articolo il Governo, al termine degli anni 1983 e 1984, esaminerà l'andamento medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo, limitatamente ai prodotti commercializzati, depurandolo dalle variazioni delle imposte indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi di inflazione programmati, degli aumenti, tenendo conto di un ritardo massimo di tre mesi, dell'indice dei prezzi all'ingrosso della stessa categoria di prodotti e degli aumenti dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali del commercio.

22. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere forniti dall'ISTAT, ed avvalendosi delle risultanze dell'Osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, elabora entro il 15 gennaio degli anni 1984 e 1985 un rapporto sull'andamento generale dei prezzi e del mercato.

23. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, la riduzione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 19 non ha più luogo, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985, nel caso in cui l'andamento dei prezzi al consumo dei prodotti commercializzati, calcolato secondo quanto indicato dal precedente comma 21, abbia superato il tasso di inflazione programmato, rispettivamente, per gli anni 1983 e 1984.

24. Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. *Identico.*

24. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

25. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi 19, 20 e 23, valutato in lire 250 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.

26. Per l'anno 1983, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o associate, si applica una ulteriore riduzione del 25 per cento. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 66 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di cui al presente articolo.

27. Il periodo massimo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, è prolungato di altri 12 mesi.

28. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 27, valutato in lire 14 miliardi, si provvede a carico della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ARTICOLO 5.

1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratti a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

25. *Identico.*

26. *Identico.*

27. *Identico.*

28. *Identico.*

ARTICOLO 5.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. I lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.

7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.

9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperi-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

5. *Identico.*

6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

10. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

bilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario *ad acta* da parte del competente organo regionale.

12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari di competenza, è altresì autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.

14. Qualora il lavoratore risulti assente alle visite di controllo, decade dal diritto alla relativa indennità economica per l'intero periodo di malattia, con esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero, salvo giustificato motivo.

ARTICOLO 6.

1. A decorrere dal 1° ottobre 1983 l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori, non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri as-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

11. *Identico.*

12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

13. *Identico.*

14. Qualora il lavoratore risulti assente alle visite di controllo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo di malattia, con esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero, salvo giustificato motivo.

ARTICOLO 6.

1. A decorrere dal 1° ottobre 1983 l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di com-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

soggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

2. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'anzidetto limite, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.

4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti.

6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui al comma 5 dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non integrata è determinato, all'atto della cessazione del diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza le

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

mercio, non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti.

6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non integrata è determinato, all'atto della cessazione del diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza della pensione, calcolato

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute.

7. L'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato ai sensi del comma 6.

8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui all'articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è moltiplicato per 5,74, restando con ciò assorbiti gli aumenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso l'importo mensile della pensione così determinata non può superare né il limite di lire 8.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, né l'importo del trattamento minimo vigente nella gestione.

9. In attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sarà annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1° gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all'articolo 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all'anno 1965.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica intervenuti dalla data di decorrenza della pensione.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

sulla base dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute.

7. L'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato ai sensi del comma 6.

8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui all'articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è moltiplicato per 5,74, restando con ciò assorbiti gli aumenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso l'importo mensile della pensione così determinata non può superare nè il limite di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nè l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni.

9. In attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sarà annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1° gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all'articolo 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all'anno 1965.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano altresì alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica intervenuti dalla data di decorrenza della pensione.

10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti:

1979		1,2038
1980		1,1346
1981		1,3003
1982		1,2731
1983		1,2126

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo capitaro di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non modificano l'ammontare della contribuzione base dovuta per l'anno 1983.

ARTICOLO 7.

1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1982 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accREDITAMENTO figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono rivalutati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

11. *Identico.*

11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano più titolari.

11-ter. Chiunque compie dolosamente atti diretti a procurare a sè o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorchè il fatto costituisca reato.

11-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7.

1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accREDITAMENTO figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accREDITAMENTO figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1982 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che abbiano dato luogo all'accREDITAMENTO figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

6. A decorrere dal 1° ottobre 1983 il primo e il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto sempreché per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative.

In caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative ».

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche, per le quali è previsto un requisito contributivo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il primo e il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:

« *Identico.*

Identico ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

7. A decorrere dal 1° ottobre 1983 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella *F* allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di proscrittori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi tale contributo non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato al mese.

9. Ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa.

10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.

11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1982, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.

12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

7. A decorrere dal 1° gennaio 1984 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella *F* allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di proscrittori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 in materia di contribuzione base, tale contributo non può essere inferiore a quello stabilito con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato al mese.

9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa, e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 9.450 giornate per il diritto alla pensione di anzianità; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

10. *Identico.*

11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.

12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a 270

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

a 156 o 104 giornate per anno sono rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti 1,50 e 2,23.

13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli obbligatori fino alla concorrenza del predetto numero.

ARTICOLO 8.

All'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita viene revocata, nel caso in cui l'assicurato o il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, o di reddito da lavoro o autonomo o professionale o di impresa per un importo lordo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. I periodi di godimento della pensione revocata, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi richiesti per il diritto alla pensione di invalidità e per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità da questo indicate, la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidità è tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retri-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.

12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno.

13. *Identico.*

ARTICOLO 8.

1. *Identico:*

« La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del presente comma è ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.

Identico.

Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidità è tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione corri-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

buzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualità di pensionato di invalidità. In caso di omissione, il lavoratore è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza ».

ARTICOLO 9.

1. In attesa della riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, provvedono a far sottoporre a visita medica, da parte dell'autorità sanitaria competente, i soggetti stessi per controllare la permanenza dello stato invalidante.

2. Coloro che non si sottopongono alla visita di cui al comma che precede sono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

3. I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e che siano riconosciuti invalidi per causa di lavoro o di servizio sono considerati, ai fini della copertura della percentuale di obbligo complessiva di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sempreché l'invalidità sia del grado richiesto da quest'ultima legge.

4. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

sposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.

Identico ».

1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato.

ARTICOLO 9.

1. In attesa della riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, provvedono a far sottoporre a visita medica, da parte dell'autorità sanitaria competente, i soggetti stessi che abbiano un grado di invalidità inferiore al 50 per cento per controllare la permanenza dello stato invalidante.

2. *Identico.*

3. I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e successivamente riconosciuti invalidi per causa di lavoro o di servizio sono considerati, ai fini della copertura della percentuale di obbligo complessiva di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, semprechè l'invalidità sia del grado richiesto da quest'ultima legge.

4. *Identico.*

ARTICOLO 9-bis.

Le disposizioni di cui al presente titolo I non si applicano ai lavoratori dipendenti o autonomi e ai pensionati che siano cittadini italiani residenti all'estero.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

TITOLO II

MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA

ARTICOLO 10.

1. In attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità approva, con proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla semplicità e chiarezza nella classificazione, che comprende i farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale individuati in base al criterio della efficacia terapeutica e della economicità del prodotto.

2. Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con eventuale specificazione di limitazioni quantitative.

3. Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano la erogazione di farmaci diversi da quelli di cui al comma precedente, compresi nel prontuario terapeutico, sono tenuti a versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci:

a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici, pari a lire 150 per ogni mille lire; tale quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a lire 500;

b) una quota fissa di lire 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.

4. La quota di partecipazione alle spese di cui alla lettera a) del comma precedente non può superare lire 20.000 per ricetta.

5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico i prodotti galenici officinali per uso umano di cui all'elenco-indice del « *Formulario nazionale* », allegato al decreto del Ministro della sanità 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi aggiornamenti. Ai fini dell'inserimento di tali prodotti nel prontuario

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

TITOLO II
MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA

ARTICOLO 10.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

terapeutico saranno seguite le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 12.

6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale dalla data di applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP è tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell'inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui al comma precedente prevedono più confezioni per un medesimo farmaco, il predetto comitato può limitare ad una sola di esse l'inclusione nel prontuario terapeutico.

7. Fino alla data dell'applicazione dei primi prezzi determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato n. 4 dell'accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, sono prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, che corrisponderà ai farmacisti i prezzi indicati nell'allegato predetto e successive modificazioni.

8. Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le specialità medicinali incluse nell'allegato II al decreto ministeriale 28 luglio 1983, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983; dette specialità sono concedibili fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo le condizioni di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito previste dal precedente comma 3, lettera a).

9. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è fissata al 20 per cento con il limite minimo di lire 1.000 e massimo di lire 20.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in lire 50.000.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, a seguito del loro inserimento nel prontuario, dalla data di applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP è tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell'inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui al comma precedente prevedono più confezioni per un medesimo farmaco, il predetto comitato può limitare ad una sola di esse l'inclusione nel prontuario terapeutico.

7. *Identico.*

8. **Soppresso**

9. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 11.

1. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano nell'anno precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell'IRPEF non superiore a lire 4.500.000 o che appartengano a

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

9-bis. Le disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni, erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e per le finalità di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180, e 22 dicembre 1975, n. 685.

9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in connessione con gli atti di donazione.

ARTICOLO 10-bis.

1. Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale sono sospesi i finanziamenti destinati all'ampliamento delle strutture edilizie ospedaliere nelle regioni che hanno una dotazione superiore a sei posti letto per mille abitanti con esclusione di quelli destinati al riequilibrio territoriale, nonché ai servizi di pronto soccorso e di emergenza secondo le disposizioni del comma 3.

2. Per le strutture ospedaliere in corso di costruzione, quali che siano le amministrazioni pubbliche finanziatrici, la prosecuzione dei lavori e la erogazione dei relativi finanziamenti è legata alla loro compatibilità con la realizzazione degli obiettivi stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 3.

3. Le regioni definiscono, anche con provvedimenti a stralcio dei rispettivi piani sanitari regionali, misure che prevedano in particolare il riequilibrio territoriale, il ridimensionamento, l'accorpamento e la riconversione, sulla base delle esigenze territoriali, degli ospedali, loro divisioni, sezioni e servizi, per i quali l'indice di utilizzazione dei posti letto è inferiore al cinquanta per cento. In particolare le regioni che hanno una dotazione di posti letto superiore di un terzo a quella indicata nel comma 1 definiscono, con lo stesso provvedimento, misure di riconversione programmata di parte dei presidi ospedalieri in altre strutture sanitarie, secondo le esigenze territoriali, anche con riferimento all'obiettivo della riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero. Tali misure di riconversione devono concludersi, sulla base degli obiettivi fissati, entro il 31 dicembre 1986.

ARTICOLO 11.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano in detto anno redditi assoggettabili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a lire 4.000.000 aumentato di lire 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.

2. Sono esentati altresì i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro ed i mutilati e gli invalidi civili di cui agli articoli 12 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché i ciechi assoluti e i sordomuti assoluti.

3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente articolo.

4. Gli estremi del documento previsto dall'articolo 12, ottavo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante il diritto alla esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione.

5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, prevedere che soggetti diversi da quelli suindicati siano esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

6. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e per servizio che necessitano di cure prescritte da medici convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni sul lavoro o di malattie professionali e di infermità riconosciute per causa di guerra o di servizio.

7. Le amministrazioni che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al Fondo sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un contributo nella misura e secondo

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. Sono esentati, altresì, dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi di guerra e di servizio, gli invalidi del lavoro, i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti con invalidità superiore ai due terzi. Sono comunque concesse gratuitamente le prestazioni sanitarie specifiche, ortopediche e protesiche per le categorie sopra indicate.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, non vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a campagne di prevenzione (medicina scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica).

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

le modalità determinate annualmente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono riportare per ciascun componente della famiglia il numero di codice fiscale e l'indicazione dell'ufficio al quale sono state presentate le dichiarazioni dei redditi cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. L'unità sanitaria locale verifica la veridicità di almeno il tre per cento delle autocertificazioni e trasmette quelle assoggettate a verifica agli uffici finanziari indicati nelle autocertificazioni, che ne tengono conto nell'ambito della propria competenza.

9. Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'unità sanitaria locale è tenuta ad effettuare indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni farmaceutiche rilasciate dai medici convenzionati, comunicandone i risultati al Ministero della sanità ed alla regione. Analogamente si procede per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori e strutture private convenzionati.

10. All'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

« In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unità sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.

Lo stesso potere e con le modalità indicate al comma precedente è attribuito al Ministro della sanità, su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda ».

ARTICOLO 12.

1. In sede di aggiornamento annuale del prontuario terapeutico di cui al penultimo comma dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i criteri per il successivo inserimento di nuovi farmaci, nonché per l'esclusione di quelli già inseriti. Tali

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

8. *Identico.*

9. Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'unità sanitaria locale è tenuta ad effettuare indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni rilasciate dai medici convenzionati, comunicandone i risultati al Ministero della sanità ed alla regione. Analogamente si procede per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori e strutture private convenzionati.

10. *Identico.*

ARTICOLO 12.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

criteri individuano i settori terapeutici interessati alla inclusione ed all'esclusione sulla base della rilevanza medico-sociale.

2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il Ministro della sanità, con la procedura prevista dal predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con periodicità quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente articolo 10, l'inserimento di nuovi prodotti nel prontuario stesso, nonché l'esclusione di quelli già inseriti. Ai fini della integrazione, il Ministro della sanità, contestualmente all'emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato articolo 30.

3. Il Consiglio sanitario nazionale esprime il parere entro 45 giorni dalla richiesta del Ministro della sanità. Trascorso tale termine, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all'articolo 30 suddetto.

4. Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero della esenzione dalla partecipazione stessa.

5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra parte della confezione.

6. Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialità medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite.

7. Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovrà essere apposta, secondo modalità previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria mediante l'acquisizione sistematica di dati quantitativi e qualitativi, adotta dispo-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sizioni per la codifica delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché per l'impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura automatica.

9. Per le medesime finalità ed in connessione all'applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanità è altresì autorizzato ad emanare disposizioni per:

a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;

b) la razionalizzazione delle modalità secondo le quali il prezzo delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché la quota a carico dell'assistito debbono essere indicati sulle relative confezioni;

c) l'eventuale estensione delle tecniche di codifica e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.

10. Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

11. Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perché non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.

12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1° gennaio 1983 devono corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363. Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della Commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualità di componente, un rappresentante del Ministero della sanità. Nei casi di assenza o impedimento il titolare è sostituito dal supplente.

14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Comitato interministeriale dei prezzi approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta congiunta dei Ministri della sanità e

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIP approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e del-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sarà applicato dallo stesso comitato per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.

15. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.

ARTICOLO 13.

1. L'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. Per l'anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto per il 1982 dall'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98.

3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.

4. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

6. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia, di cui ai commi precedenti, non possono es-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

l'artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sarà applicato dal CIP per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.

15. *Identico.*

ARTICOLO 13.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. I congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sere concessi per cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari.

7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, l'attività terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Restano ferme le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 52 della citata legge.

ARTICOLO 14.

1. La norma di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse o gestioni per l'assicurazione di malattia.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 15.

1. Fermi restando i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali - escluse le affidatarie - e gestioni

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi.

7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, l'attività terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Restano in vigore dal 1° gennaio 1983 le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 52 della citata legge.

ARTICOLO 14.

1. La norma di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, nei limiti previsti dal comma *2-bis* ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse o gestioni per l'assicurazione di malattia.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.

2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito derivante dall'attività professionale è dovuta solo la maggiorazione del contributo di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 15.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Cassa depositi e prestiti, ivi comprese le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa, nonché i crediti *ex Gescal* relativi alla costruzione di alloggi per i lavoratori, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi — assunte ai sensi dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro — espongono nei confronti dello Stato. Rimangono altresì fermi i crediti dello speciale ufficio liquidazioni per lo sconto farmaceutico concesso ai disciolti enti mutualistici nonché i crediti degli enti ospedalieri nei confronti degli stessi enti mutualistici.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.

3. Sono, altresì, estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto speciale ufficio liquidazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all'atto delle consegne.

5. In deroga all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *nonché* le unità sanitarie locali sono autorizzate a *trattenere* le somme di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del primo comma del medesimo articolo per gli anni 1983 e precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio sul fondo sanitario e per il 1983, nel limite della metà, ad integrazione dello stanziamento di competenza, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, nell'ambito del piano triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle unità sanitarie locali che, per l'effettuazione di omologazioni, collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza o di spostarsi da uno

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati*)

(Segue. *Testo del decreto-legge*)

ad un altro luogo di lavoro, anche nell'ambito della città sede dell'ufficio, può essere consentito, ancorché non acquisti titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione della indennità chilometrica dovuta. L'uso di tale mezzo è autorizzato dal responsabile dell'ufficio, previa domanda dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo. Allo stesso personale che non si avvale di mezzi propri compete il rimborso delle spese per l'uso dei normali servizi di trasporto.

ARTICOLO 16.

All'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma quale modificato dall'articolo 13, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono aggiunti i seguenti:

« I provvedimenti vincolati della unità sanitaria locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo.

Il comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori, nell'esercizio del potere di autotutela può, entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente.

I provvedimenti relativi a contratti per la provvista di beni e servizi di importo superiore a 50 milioni sono inoltrati al comitato regionale di controllo con il parere del collegio dei revisori ».

ARTICOLO 17.

1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato costituito il collegio dei revisori della unità sanitaria locale, previsto dall'articolo 15, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, il Ministro della sanità, su segnalazione del commissario di Governo, provvede a costituirlo in via straordinaria con il funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, con un funzionario addetto all'uf-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 16.

1. *Identico:*

« *Identico.*

Identico.

Soppresso ».

1-bis. Al secondo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: « gli atti di cui al comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « gli atti di cui al primo comma ».

ARTICOLO 17.

1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato costituito il collegio dei revisori della unità sanitaria locale, previsto dall'articolo 15, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, il Ministro della sanità, su segnalazione del commissario di Governo, provvede a costituirlo in via straordinaria con il funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, con un funzionario addetto all'ufficio di ragio-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ficio di ragioneria di un comune facente parte della unità sanitaria locale e con un funzionario designato dal predetto commissario di Governo.

2. Il collegio svolge le sue funzioni nell'ambito della normativa vigente e secondo le direttive emanate di concerto dai Ministeri del tesoro e della sanità e cessa all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.

ARTICOLO 18.

1. Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della unità sanitaria locale accerta l'eventuale disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1983, risultante alla data del 31 agosto precedente e quello presunto alla data del 31 dicembre successivo.

2. Il collegio dei revisori verifica entro il 31 gennaio 1984 i disavanzi predetti e con apposita relazione da inviarsi alla regione e ai Ministeri del tesoro e della sanità accerta l'entità dei disavanzi non ripianabili con le disponibilità attuali della unità sanitaria locale.

ARTICOLO 19.

1. Il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali per l'esercizio 1984 deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti fissati dalle regioni in base al riparto del Fondo sanitario nazionale deliberato, non oltre il 15 novembre 1983, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio per l'anno 1984 presentato al Parlamento.

2. I termini e le modalità indicati al comma precedente si applicano anche ai bilanci degli esercizi successivi.

3. Fino a quando le unità sanitarie locali non abbiano deliberato il bilancio di previsione, le stesse non possono impegnare, in ciascun mese, somme superiori ad 1/12 delle entrate accertate nell'esercizio precedente a titolo di finanziamento dal Fondo sanitario nazionale.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

neria di un comune facente parte della unità sanitaria locale e con un funzionario designato dal predetto commissario di Governo. Il collegio cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.

2. **Soppresso.**

ARTICOLO 18.

1. Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della unità sanitaria locale determina per la competenza il totale degli accertamenti di entrata e il totale degli impegni assunti alla data del 30 settembre 1983 e sulla base di questi e delle esigenze previste in entrata, nonchè di quelle in uscita relative alle sole attività necessarie per il funzionamento dei servizi, alla data del 31 dicembre successivo, definisce il presunto risultato di amministrazione di competenza dell'esercizio 1983.

2. Il collegio dei revisori verifica entro il 31 gennaio 1984 i disavanzi pregressi e con apposita relazione da inviarsi alla regione e ai Ministeri del tesoro e della sanità accerta l'entità dei disavanzi non ripianabili con le disponibilità attuali della unità sanitaria locale.

ARTICOLO 19.

1. Il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali per l'esercizio 1984 deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti fissati dalle regioni in base al riparto del Fondo sanitario nazionale deliberato, non oltre il 15 novembre 1983, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio per l'anno 1984 presentato al Parlamento. Le regioni provvedono alla fissazione degli stanziamenti entro il 30 novembre 1983.

2. Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le regioni e le unità sanitarie locali provvedono agli adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre.

3. Fino a quando le unità sanitarie locali non abbiano deliberato il bilancio di previsione, le stesse non possono impegnare, in ciascun mese, somme superiori ad 1/12 delle entrate accertate nell'esercizio precedente a titolo di finanziamento dal Fondo sanitario nazionale. La gestione in dodicesimi non può comunque essere protratta oltre il mese di aprile dell'esercizio di riferimento.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 20.

All'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.

Le disposizioni precettive relative al piano sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata triennale, con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato.

Il piano sanitario nazionale conseguente alle disposizioni indicate al comma precedente, è sottoposto dal Governo alle Camere ai fini della sua approvazione con atto non legislativo. Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso dopo 60 giorni dalla richiesta.

Il piano ha di norma durata triennale e viene approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente e può essere modificato con le stesse modalità nel corso del triennio. ».

TITOLO III

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA E DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21.

1. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi contenuta nel primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante somma di lire 190 miliardi sarà iscritta nel medesimo stato di previsione per il 1984.

2. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 20.

Identico.

TITOLO III

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO
DELLA SPESA PUBBLICA E DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con pro-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa.».

3. Il primo comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

« In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. ».

4. Il primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelli di cui alla tabella allegata alla stessa legge 5 agosto 1978, n. 468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonché tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica a carattere nazionale e regionale da individuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica agli enti per i quali già vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso le aziende di credito, nonché per i comuni con popolazione inferiore ad otto-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

prio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa. ».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

mila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. I presidenti degli enti comunicano ai rispettivi tesorieri l'importo che costituisce il limite del 12 per cento. ».

ARTICOLO 22.

1. Limitatamente all'anno scolastico 1983-1984, nelle scuole di ogni ordine e grado non si dà luogo a nuove istituzioni né ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque in ambito nazionale o in ambito provinciale a seconda che trattisi rispettivamente di ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-1983.

2. Ai fini di cui al precedente comma si può derogare ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla base di apposite istruzioni che saranno impartite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

3. Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva coperti a seguito dell'espletamento del concorso indetto ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere istituite sezioni di scuola materna statale nelle aree di maggiore necessità.

4. Il conferimento delle supplenze è consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso articolo 14, primo comma, lettera f), e, comunque, alla completa utilizzazione del personale che risulti in situazione soprannumeraria.

ARTICOLO 23.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 22.

Identico.

ARTICOLO 23.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

3. A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale che sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza.

ARTICOLO 24.

1. L'inclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, è da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta l'indennità integrativa speciale suddetta.

2. Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

ARTICOLO 25.

1. È prorogato di due anni il termine di cui alla legge 16 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

2. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, è differito sino al 31 dicembre 1983.

3. Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 3 settembre 1982, n. 627, è differito al 30 giugno 1984.

4. Le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, convertito, con modificazioni,

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 24.

Identico.

ARTICOLO 25.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nella legge 18 luglio 1980, n. 338, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 introdotte dalla legge di conversione, sono prorogate fino alla determinazione da parte del CIPAA degli indirizzi e degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Con riferimento al triennio 1° luglio 1983-30 giugno 1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza sono autorizzate, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente massimo di ore da stabilire dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi.

6. La maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente comma è a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

7. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è differito al 31 dicembre 1983.

8. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1983.

9. Il termine previsto dall'articolo 33 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è differito al 31 dicembre 1983.

10. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, è prorogato fino al 31 dicembre 1983.

11. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983 in lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decerti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. La disposizione del comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, per la quale la deliberazione istitutiva della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati deve essere trasmessa entro il termine del 31 luglio 1983, per il tramite dell'in-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983 in lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, alla voce: Amministrazioni diverse - Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti.

12. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

tendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze va intesa nel senso che la deliberazione stessa deve pervenire all'intendenza di finanza entro il termine prescritto.

13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983 previsti dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono rispettivamente differiti al 24 settembre e al 25 ottobre 1983. Si estende ai nuovi termini il disposto dell'ultimo periodo del comma 2 del predetto articolo 19.

14. Per i comuni e le province che hanno provveduto nell'anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1983, n. 116, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dall'articolo 2 della stessa legge, sono differiti al 15 settembre 1983.

15. I comuni di cui al precedente comma possono altresì adottare entro il 15 settembre 1983 le deliberazioni per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e per l'aumento delle tariffe dell'imposta di soggiorno, cura e turismo previste rispettivamente dal comma 2 dell'articolo 19 e dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. La deliberazione per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati è immediatamente esecutiva e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Nei confronti degli stessi comuni il termine di cui al primo comma dell'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per la deliberazione della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da applicarsi nell'anno 1984, nonché i termini per gli adempimenti connessi o collegati alla deliberazione medesima sono differiti di 45 giorni.

16. Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell'articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24, è differito al 31 dicembre 1983.

17. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è differito al 30 giugno 1988.

18. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, è differito al 31 dicembre 1983.

19. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente comma 18, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, è differito al 30 giugno 1984.

19. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 18, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede per lire 7.500 milioni me-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983.

20. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 26.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, nn. 1 e 2, degli articoli 3 e 4, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, e dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, 11 maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314, e 11 luglio 1983, n. 317, nonché quelli instaurati anteriormente al 20 agosto 1983 per l'assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale delle prescrizioni di galenici magistrali.

ARTICOLO 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1983.

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — DEGAN —
GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

diante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983 e per lire 7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1984.

19-bis. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, è prorogato al 31 dicembre 1985.

20. *Identico.*

ARTICOLO 26.

Soppresso.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

ALLEGATO

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
3	Autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali:		
	1) tassa di rilascio per l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali . .	4.000.000	ordinario
	Tassa annuale	200.000	ordinario
	2) tassa di rilascio per la registrazione di specialità medicinali estere e nazionali (articoli 162 e 166 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni), per ogni confezione di specialità medicinale e per ogni confezione di serie o di categorie di cui all'articolo 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478	800.000	ordinario
	Tassa annuale	50.000	ordinario

NOTE:

L'autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e al commercio delle specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione.

Le tasse per la registrazione (di rilascio annuale) vanno corrisposte per ogni singola confezione di specialità, di serie o di categoria anche quando la registrazione di più confezioni si effettui con un unico provvedimento. La tassa è dovuta anche per i trasferimenti di registrazione da uno ad altro titolare quando importino mutamenti nell'officina di produzione. Le stesse tasse sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali variate nella loro composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati*)

ALLEGATO

Identico.